

N. ...

R.G.DIB.

N. ...	Reg. Sent.
--------	------------

N. ...

R.G. N.R.

Del 12/11/2021

N.

Data del deposito

N.

Data irrevocabilità

N.

Rec.

N.

Campione Penale

Redatta Scheda il

Comunicato alla P.G.

V.to il



## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

*Sezione Penale*

### REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giulia Nicolai, ha pronunciato e pubblicato alla pubblica udienza del 12.11.2021, mediante lettura del dispositivo, la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

**TIZIA**, nata a ... il ..., con domicilio dichiarato per questa causa presso la residenza, in

...

Difesa di fiducia dall'Avv. ... del Foro di ... (*Elezione del domicilio e nomina del difensore di fiducia nel Verbale di Identificazione del 2.9.2013, in atti*).

### IMPUTATA

*Del delitto p. e p. dagli artt. 2,7 legge 895/1967 perché illegittimamente deteneva presso la propria abitazione due pistole ad avvanca prive di matricola marca CLOUGH & SON NEW BOND ST BATH ed un piccolo cannone artigianale.*

*Accertato in ... in data 2.9.2013.*

**Le parti hanno concluso come segue:**

**Il P.M.:** ha chiesto l'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

**La Difesa:** si è associato alla richiesta di assoluzione del P.M. ed ha chiesto il dissequestro e la restituzione all'imputata del cannoncino e delle due pistole, o comunque di quella tra le due non funzionante in quanto di difficile sistemazione.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con Decreto emesso dal G.U.P. presso questo Tribunale in data 19.4.2019, l'imputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 2, in relazione all'art. 7, della L. 895/1967, per illegittima detenzione di tre armi meglio specificate e descritte nel capo d'imputazione.

All'udienza di prima comparizione dell'8.10.2020 il Giudice ha dichiarato procedersi in assenza dell'imputata, regolarmente costituita e non comparsa, ed ha ammesso le prove richieste dalle parti, riservando al Giudice assegnatario la decisione in merito all'istanza di perizia sulle armi che è stata avanzata dalla difesa dell'imputata e rinviando il processo a successiva udienza per la trattazione.

Alla successiva udienza del 22.1.2021 il Giudice assegnatario ha dato atto del mutamento della persona fisica del giudicante riportandosi ai provvedimenti già emessi, rilevando l'assenza di osservazioni delle parti sul punto. Ha avuto quindi inizio l'istruttoria dibattimentale che si è svolta mediante l'escussione del teste dell'accusa, il Maresciallo Capo Caio e, all'esito del relativo esame, il P.M. ha rinunciato all'escussione dei residui testi indicati nella sua lista, pertanto, nulla avendo osservato la difesa, il Giudice ha revocato la relativa ordinanza di ammissione delle prove. Il Giudice ha poi deciso in merito all'istanza di perizia, avanzata alla prima udienza e reiterata dalla difesa, accogliendola e fissando l'udienza del 5.3.2021 per il conferimento dell'incarico al perito. In quella successiva udienza si è svolto il conferimento dell'incarico al perito nominato, il Dott. Mevio, ed il processo è stato rinviato all'udienza del 14.5.2021 per esame del perito e discussione.

Il 14.5.2021, a causa di legittimo impedimento del Giudice, il processo è stato rinviato all'udienza del 12.11.2021 per i medesimi incombenzi già fissati.

In tale ultima udienza il nuovo Giudice assegnatario ha preliminarmente dato atto dell'intervenuto mutamento della persona fisica del giudicante riportandosi ai provvedimenti già emessi e le parti nulla hanno osservato. Si è quindi proceduto all'esame del perito Dott. Mevio in merito alle operazioni peritali svolte ed all'elaborato depositato in data 30.4.2021. A questo punto, dopo aver dichiarato conclusa l'istruttoria dibattimentale, il Giudice ha invitato le parti a discutere e, sentite le conclusioni dalle

stesse rassegnate, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, rappresentate, segnatamente, dalla deposizione testimoniale del Maresciallo Capo Caio, escusso all'udienza del 22.1.2021, e dal verbale di sequestro operato a carico dell'imputata dai Carabinieri della Stazione di ... in data 2.9.2013, dalla relazione peritale elaborata dal Dott. Mevio e dalla deposizione del perito esaminato all'udienza del 12.11.2021, si impone un giudizio di assoluzione dell'imputata dal reato a lei ascritto in relazione alla detenzione del piccolo cannone artigianale non sussistendo l'elemento oggettivo del reato, mentre con riferimento alla detenzione delle due pistole ad avancarica la medesima fattispecie in contestazione deve essere riqualificata, a norma dell'art. 521 c.p.p., nel reato contravvenzionale p. e p. dall'articolo 697 c.p., con conseguente proscioglimento dell'imputata per intervenuta estinzione a seguito di prescrizione del reato così come riqualificato.

Tutto ciò per i motivi che sono di seguito esposti.

Il presente procedimento ha tratto origine dall'accertamento che è stato effettuato in data 2.9.2013 dai Carabinieri in servizio presso la Stazione di ... i quali, recatisi presso l'abitazione dell'imputata, sita in ... all'interno di una zona boschiva in ..., vi hanno rinvenuto un piccolo cannone artigianale, che si trovava esposto nel soggiorno dell'abitazione, e due pistole, conservate all'interno di una stanza ripostiglio. Con particolare riferimento alle due pistole rinvenute, entrambe risultavano prive di immatricolazione. (*cf* deposizione del testimone Maresciallo Capo Caio, trascrizioni ud. 22.1.2021).

Come è emerso dal verbale di sequestro delle tre armi sopra descritte, le stesse sono tutte attribuibili a Tizia, la quale ne ha acquistato la proprietà a titolo di successione ereditaria e nessuna di esse è mai stata denunciata all'Autorità di P.S., come prescritto dall'art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

In punto di diritto si osserva che la fattispecie delittuosa in contestazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2 e 7 della L. 895/1967, prevede e punisce l'illegittima detenzione di armi comuni da sparo, o parti di esse, che siano atte all'uso.

Nell'ambito di tale illegittima detenzione, deve senz'altro ricondursi anche quella che sia attuata in assenza della prescritta denuncia delle armi all'Autorità di P.S..

In ogni caso, il primo presupposto per l'integrazione del delitto in esame è che l'illegittima detenzione abbia ad oggetto armi comuni da sparo, per tali dovendosi

considerare quelle che presentano le caratteristiche annoverate dall'art. 2 L. 110/1975, il quale definisce agli effetti di legge le armi comuni da sparo, e tra le quali alla lett *h* dell'elenco figurano le “repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.

Sulla detenzione delle due pistole.

Con riferimento alle due pistole oggetto della contestata detenzione illegittima, il Dott. Mevio, perito incaricato dell'esame di tali armi, all'esito delle operazioni peritali ha potuto classificare una delle due pistole, di tipo monocanna ad avancarica “a luminello” marca Clough & Son New Bond St. Barh” calibro 16, come arma antica ed atta all'impiego (*cf*r pagg. 3 e ss. della perizia), mentre l'altra, anch'essa di tipo monocanna ad avancarica “a luminello” marca Clough & Son New Bond St. Barh” calibro 16, come arma antica non atta all'impiego, tuttavia precisando che il rifacimento della relativa parte mancante (in particolare, la pistola in esame è risultata priva del “cane esterno”) che ne determina l'inattitudine all'impiego, consiste in un intervento di natura eccezionale richiedente manodopera specializzata, ma che non può ricondursi ad un “difetto ineliminabile” dell'arma che sia tale da escludere l'illiceità della relativa detenzione, collezione o porto in assenza di licenza o autorizzazioni, come stabilito dall'art. 5 L. 36/1990 (*cf*r pagg. 9 e ss. della perizia).

Il perito ha poi definito entrambe le pistole ad avancarica come di pregevole fattura e rientranti nella categoria delle armi artistiche o di rara importanza storica, datandone la relativa produzione alla metà del 1800, sicuramente antecedente al 1860 in quanto, come ha ben spiegato in sede di esame reso all'udienza del 12.11.2021, dopo quella data, e quindi nella seconda metà del 1800, è cessata la produzione delle pistole ad avancarica del tipo di quelle in sequestro, lasciando il passo a tipologie di armi più evolute.

Ebbene, essendo emerso dalla perizia che le due pistole in sequestro non sono repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, bensì prodotti originali di epoca antecedente al 1890, deve escludersi che esse possano rientrare nel novero delle armi comuni da sparo di cui all'elenco dell'art. 2 L. 110/1975 e, di conseguenza, non può ritenersi integrata la fattispecie di reato che è in contestazione, mancando l'elemento oggettivo del reato rappresentato dall'oggetto dell'illegittima detenzione punita dalla norma incriminatrice.

A ben vedere, tuttavia, quanto emerso dall'istruttoria induce a ritenere integrata la diversa fattispecie di natura contravvenzionale p. e p. dall'art. 697 c.p. che punisce, tra l'altro, la detenzione di armi soggette a denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U.P.S. ed il cui ambito operativo, in conseguenza dell'entrata in vigore della L. 895/1967 in materia di armi

comuni da sparo, rimane riferibile alla detenzione illegale delle munizioni di arma comune da sparo, ovvero delle armi che non siano qualificabili come arma comune da sparo (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39787 del 20/04/2015 - dep. 01/10/2015).

Ebbene, deve rilevarsi come le armi antiche di importanza e valore artistico o storico, quali sono le due pistole ad avancarica di cui si tratta, che sono oggetto di apposito Regolamento introdotto con D.M. 14 aprile 1982, siano soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Invero l'art. 7 del D.M. 14 aprile 1982, che disciplina la detenzione di questa specifica tipologia di armi, al primo comma stabilisce espressamente che *“Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.”*

È pertanto che, a fronte dell'omessa denuncia delle due pistole in esame, circostanza di cui emerge la prova nel verbale di perquisizione, come già evidenziato, ed in relazione alla quale, peraltro, non è stata mossa alcuna contestazione da parte della difesa, deve procedersi ad una riqualificazione della fattispecie in contestazione nel reato contravvenzionale di cui all'art. 697 c.p. il quale, tuttavia, risulta prescritto secondo il seguente calcolo: considerato il reato come consumato il 2.9.2013, data dell'accertamento dell'illegittima detenzione e del sequestro delle armi, calcolato in quattro anni il tempo di prescrizione, a mente dell'art. 157, comma 1 c.p. e ad esso applicato l'aumento massimo, a norma dell'art. 161, comma 4 c.p., in relazione alle cause interruttrive della prescrizione che si sono verificate (l'ultimo atto interruttivo è il Decreto che Dispone il Giudizio emesso 19.4.2019), il tempo complessivo di prescrizione di cinque anni risulta decorso in data 1.9.2018.

Ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità in relazione al reato ascritto all'imputata, come riqualificato ai sensi dell'art. 521 c.p.p., essendo estinto per intervenuta prescrizione.

#### Sulla detenzione del piccolo cannone artigianale.

Quanto alla detenzione della terza arma in sequestro, rappresentata dal piccolo cannone artigianale, deve escludersi che tale condotta integri il delitto di cui all'art. 2, in relazione all'art. 7, della L. 895/1967 che è in contestazione, come qualunque altra fattispecie di reato afferente la detenzione illegittima di armi, in quanto la detenzione di tale tipologia di arma è legittima anche in assenza di denuncia effettuata all'Autorità di P.S..

Invero, in merito a tale arma, il perito Dott. Mevio ha accertato trattarsi di una replica di modello anteriore al 1890 di cannoncino ad avancarica a colpo singolo, peraltro non funzionante in quanto privo di parte essenziale al funzionamento, il c.d. “bilanciere, e con la molla in lamina del precursore spezzata. (*cf*r pag. 15 e ss. della perizia)

Tale tipologia di arma, a colpo singolo, è espressamente esclusa dal novero delle armi comuni da sparo a mente dell’art. 2 L.110/1975 lett. h, come modificato dall’art. 11 L. 526/1999. Inoltre il comma 3 *bis* dell’art. 11 L. 526/1999 ha sancito l’assoggettamento delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joul. Tale ultima disciplina è attualmente contenuta nel D.M. 9 agosto 2001 n. 362 il quale, all’art. 8, stabilisce che la detenzione della tipologia di armi oggetto del regolamento non è sottoposta all’obbligo di denuncia prevista dall’art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e, inoltre, non è soggetta ai limiti di detenzione previsti per le armi comuni da sparo previsti dall’art. 10, comma 6 L. 110/1975.

È pertanto che, con riferimento alla contestata illegittima detenzione del piccolo cannone artigianale si impone un giudizio di assoluzione dell’imputata in quanto manca totalmente la componente oggettiva del reato essendo la condotta accertata pienamente lecita.

#### Sui beni in sequestro.

Alla luce di quanto sopra rilevato, deve senz’altro essere disposto il dissequestro e la conseguente restituzione all’imputata, quale legittima proprietaria, del piccolo cannone artigianale in sequestro essendo stata accertata la liceità della relativa detenzione.

A conclusioni diverse deve giungersi con riferimento alle due pistole ad avancarica, di cui è stata invero accertata la illegittimità della detenzione, in assenza della denuncia effettuata alle Autorità di P.S. come prescritto dall’art. 38 T.U.P.S.. A questo proposito l’art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152 estende l’operatività dell’art. 240, comma 2 c.p. a tutti i reati in materia di armi, con conseguente operatività della confisca obbligatoria anche in caso di declaratoria di estinzione del reato in quanto le armi in esame rientrano nel concetto di cose la cui detenzione, in assenza della prescritta denuncia, costituisce reato, con conseguente applicazione dell’art. 240, comma 2 n. 2 c.p..

In considerazione del rilievo di interesse artistico e storico delle due pistole ad avancarica di cui si dispone la confisca, deve ordinarsi la destinazione delle predette armi al Ministero della Giustizia per l’eventuale destinazione al Museo Criminologico di Roma. A mente dell’art. 544, comma 3 c.p.p., si indica il termine per il deposito della motivazione in 30 giorni dalla pronuncia della sentenza.

**P.Q.M.**

***Visto l'art. 530 c.p.p.,***

***ASSOLVE***

Tizia dal reato a lei ascritto, limitatamente alla detenzione del piccolo artigianale, perché il fatto non sussiste.

***Visti gli artt. 521 e 531 c.p.p.,***

***DICHIARA***

non doversi procedere nei confronti di Tizia, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale p. e p. ex art 697 c.p., essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

***Visto l'art. 240 c.p.,***

***ORDINA***

la confisca e destinazione al Ministero della Giustizia per l'eventuale destinazione al Museo Criminologico di Roma delle due pistole ad avancarica in sequestro.

***DISPONE***

La restituzione al legittimo proprietario del piccolo cannone artigianale in sequestro.

***Visto l'art. 544 c.p.p.,***

***INDICA***

In giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Alessandria, il 12.11.2021

Il Giudice  
*Giulia Nicolai*